

STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO APS

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Costituzione e Sede

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO" con sede in Teramo in Via del Baluardo 65.

Articolo 2

Nuova denominazione

Ai sensi e per gli effetti di cui ai Decreti Legislativi n.117/2017 e n. 105/2018, l'Associazione assume la veste giuridica di Ente del Terzo Settore (APS) (*Associazione di Promozione Sociale*) e la denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURALE FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO APS", la quale, di seguito, per brevità viene indicata solo col nome di *Associazione*.

Articolo 3

Oggetto

L'Associazione è apartitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro.

L'Associazione si prefigge di svolgere in via principale quanto previsto dalla lettera (i) dell'Art. 5 del Decreto legislativo 03 07 2017, n. 117. E precisamente:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- promuovere iniziative di spettacoli nel campo musicale e di intrattenimento di qualsiasi genere;
- promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, corsi di musica per adulti e figli di Soci;
- promuovere ed organizzare corsi di ballo;
- promuovere ed organizzare spettacoli, eventi e festival di qualsiasi genere;
- attivarsi con tutti i mezzi di comunicazione, video, audio, internet, carta stampata ed altri ancora da inventare per far conoscere gli obiettivi sociali.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo Settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriali. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

In particolare essa potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati e con fornitori di consumi e di servizi per collaborare nello svolgimento di manifestazioni artistiche e culturali di ogni genere;
- associarsi ad altre associazioni aventi scopo analogo;
- organizzare iniziative di carattere ricreativo e culturale per favorire il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei Soci;
- organizzare attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- organizzare attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di con-

vegna, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

- promuovere tutte le altre iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'*Associazione* deve intendersi ai fini fiscali, ente non commerciale.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e secondaria al perseguimento dello scopo istituzionale.

Per conseguire lo scopo sociale e per un miglior funzionamento e sviluppo dell'attività sociale, l'*Associazione*, previa delibera del Consiglio, potrà contrarre mutui, prestiti, finanziamenti, aperture di credito e qualsiasi operazione bancaria e/o finanziaria.

Articolo 4

Durata

La durata è fissata fino al 31 dicembre 2060 ma sarà tacitamente prorogata di anno in anno in assenza di una specifica deliberazione assembleare straordinaria di scioglimento.

Articolo 5

Ammissione Soci

L'*Associazione* è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Sono Soci Ordinari le persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio.

Sono Soci Onorari le persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'*Associazione*; hanno carattere onorifico e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

All'*Associazione* possono essere ammessi tutti i cittadini maggiorenni.

Inoltre possono diventare soci anche i minorenni, previa domanda di ammissione sottoscritta da entrambi i genitori, i quali eserciteranno i loro diritti in assemblea. I predetti soci non possono ricoprire cariche sociali sino al raggiungimento della maggiore età, fatto salvo e in pregiudizio ogni altro diritto.

Tutti i soci iscritti devono accettare le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti.

L'ammissione a Socio è fatta con deliberazione del Consiglio, su domanda scritta dell'interessato, che potrà utilizzare il testo predisposto dall'*Associazione*.

La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata sul registro degli associati.

In caso di deliberazione di rigetto della domanda deve esserne data comunicazione all'interessato entro 60 giorni.

L'interessato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto può chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea Ordinaria che dovrà decidere in occasione della successiva convocazione.

Il vincolo associativo si costituisce dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci e si perfeziona con il versamento della quota associativa.

Articolo 6

Diritti e Doveri del Socio

I Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del sodalizio.

Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale.

È esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative promosse dall'*Associazione*, prendere vi-

sione dei libri sociali.

Per esercitare il diritto di voto occorre essere iscritto nel libro dei Soci da almeno tre mesi ed essere in regola con il pagamento dei contributi associativi.

È parimenti eleggibile alle cariche sociali dopo tre mesi dalla data di iscrizione.

Per l'accesso ai libri sociali occorre presentare richiesta scritta.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta i libri sociali saranno messi a disposizione nel luogo, data e ora indicati con apposita comunicazione al richiedente.

La frequentazione e l'eventuale fruizione delle strutture del sodalizio sono subordinate alla stipula di appositi atti o scritture private.

Articolo 7

Sanzioni Disciplinari

Al Socio possono essere applicate le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo
- b) Censura
- c) Sospensione da un mese ad un anno dai diritti
- d) Esclusione

Incorrono nella sanzione di cui ai precedenti punti **a), b), c)** secondo la gravità dell'addebito, coloro che recano offesa all'onore e alla reputazione dell'*Associazione* e dei suoi componenti.

Incorrono nella sanzione di cui al precedente punto **d)** coloro a carico dei quali si verificano addebiti di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto societario ai sensi dei principi stabiliti nel presente statuto e nell'e vigenti disposizioni di legge.

Dette sanzioni, sono adottate dal Consiglio.

Contro i provvedimenti adottati in materia dal Consiglio è ammesso il ricorso all'Assemblea Ordinaria dei Soci che si pronuncerà entro tre mesi, con la maggioranza prevista dall'art. 17.

Articolo 8

Finanziamento dell'Associazione

L'*Associazione* è finanziata:

- dalle quote associative;
- dai contributi e dalle offerte di enti, associazioni e privati;
- dai proventi delle manifestazioni e delle iniziative eventualmente organizzate;
- dai proventi delle eventuali attività commerciali accessorie svolte dall'*Associazione*.

TITOLO II - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 9

Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dai beni di proprietà dell'*Associazione*;
- da contributi, lasciti ed erogazioni pervenuti all'*Associazione* a qualunque titolo;
- dal fondo di riserva formato con gli incrementi eventualmente derivanti dalla gestione.

Articolo 10

Quote Sociali

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono in alcun modo rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili per atto tra vivi.

TITOLO III - BILANCIO

Articolo 11

Esercizio Sociale

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 12

Rendiconto Annuale

Il Consiglio redige annualmente un rendiconto economico e finanziario relativo alla gestione; il rendiconto viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 13

Destinazione del residuo attivo di gestione

Il residuo attivo di bilancio verrà utilizzato unicamente per le iniziative rientranti nello scopo sociale, nonché per il miglioramento ed il potenziamento della struttura associativa.

È esclusa qualunque distribuzione diretta o indiretta di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'*Associazione*, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

TITOLO IV - L'ASSEMBLEA

Articolo 14

Tipi di Assemblea e convocazioni

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

Essa è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata mediante avviso da affiggere bene in vista presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per la convocazione.

Quando il Consiglio lo ritiene opportuno l'Assemblea può essere convocata anche mediante lettera inviata al domicilio di ciascun associato, o mediante utilizzo dei mezzi telematici (email, sms, etc.).

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio sociale.

L'Assemblea Straordinaria è convocata quando il Consiglio lo ritiene opportuno o qualora ne facciano richiesta almeno 50 associati.

Articolo 15

Assemblea Ordinaria

- approva il bilancio consuntivo nelle sue componenti di stato patrimoniale e rendiconto economico; bilancio preventivo e le linee direttive per l'anno sociale;
- procede alla elezione delle cariche sociali;
- determina la destinazione del residuo attivo di gestione;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che non siano devolute alle competenze di altri organi sociali e in particolare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 25 del D. Lg 117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Articolo 16

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- quando ne faccia richiesta il Consiglio;
- quando ne facciano richiesta motivata almeno 50 associati.

Essa deve avere luogo entro 30 giorni dalla richiesta e deve essere comunicata ai Soci con le modalità previste all'art.14.

L'Assemblea Straordinaria delibera in ordine:



- all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- alle modifiche sostanziali dello Statuto;
- al trasferimento di sede dell'*Associazione*;
- alla liquidazione e scioglimento, trasformazione, fusione o scissione.

Articolo 17

Validità delle delibere

In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

In prima convocazione, l'Assemblea Straordinaria è valida se sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno il 1/3 (un terzo) dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, a meno che non si tratti di delibera per lo scioglimento dell'*Associazione* (Art. 26).

Il Socio può intervenire anche per delega.

La delega deve essere data per iscritto a persona che sia Socio ma non Amministratore, Sindaco o Dipendente dell'*Associazione* e riprodurre per intero il testo dell'ordine del giorno. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.

Articolo 18

Votazioni

Le Votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e per particolari argomenti si può procedere alle votazioni a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/5 delle persone presenti.

Articolo 19

Presidenza dell'Assemblea e verbali

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, o in caso di suo impedimento da altro membro del Consiglio stesso.

Le delibere assembleari devono essere trascritte sull'apposito libro dei verbali a cura del segretario o di un altro membro del Consiglio incaricato dall'Assemblea se la stessa è presieduta dal segretario.

TITOLO V - CONSIGLIO

Articolo 20

Composizione

Il Consiglio è composto di un numero di membri non inferiore a sette né superiore a quindici liberamente eletti tra tutti i Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio è presieduto da un Presidente e si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione purché in Italia.

Il Presidente può convocare riunioni del Consiglio ogni qualvolta si renda necessario, dando preventivo avviso senza particolari formalità ai componenti.

Le riunioni sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; ogni membro del Consiglio può esprimere un solo voto.

Le votazioni avvengono per voto palese, salvo i casi di deliberazioni riguardanti singole persone o distribuzione di cariche sociali, per le quali può essere adottato il metodo del voto



segreto.

Il Consiglio può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, il Consiglio può sostituirli facendo subentrare i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto; i Consiglieri subentrati nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato per diritto ai membri sostituiti; in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri il Consiglio dovrà ritenersi sciolto e si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 21

Cariche

Nel Consiglio devono essere eletti obbligatoriamente il Presidente ed il Segretario; può essere altresì eletto il Vicepresidente e possono essere conferite le funzioni di Tesoriere ad un componente del Consiglio stesso.

Ai singoli Consiglieri possono essere demandati compiti organizzativi in relazione alle singole attività svolte dall'*Associazione*.

Le cariche sono onorifiche e gratuite.

Non sono previste remunerazioni ad esclusione del rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento del mandato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'*Associazione* e sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dalla stessa; egli riscuote eventuali somme dovute da terzi all'*Associazione*, in nome e per conto dell'*Associazione* stessa, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e può essere sostituito temporaneamente nell'esercizio delle proprie funzioni dal Vicepresidente ed anche, in assenza di quest'ultimo da un sostituto scelto tra i membri del Consiglio.

Articolo 22

Attribuzioni

Il Consiglio deve:

- redigere i programmi delle attività dell'*Associazione* in conformità con le direttive dell'Assemblea Ordinaria;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere i bilanci e rendiconti;
- redigere progetti per la destinazione del residuo attivo di gestione non vincolato a riserva;
- curare le convocazioni e lo svolgimento delle Assemblee;
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi alla gestione dell'attività sociale in maniera da assicurare il perseguimento degli scopi sociali nel miglior modo possibile;
- formulare gli eventuali regolamenti interni;
- favorire la partecipazione dei soci alla vita dell'*Associazione* in conformità con gli scopi sociali.

Articolo 23

Il Segretario

Il Segretario, al quale sono affidate anche funzioni di cassiere, redige e sotto firma con il Presidente i verbali delle adunanze del Consiglio e cura la tenuta e l'aggiornamento dei Libri Sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del D. Lgs.117/2017.



Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la tenuta e l'aggiornamento delle scritture contabili e di bilancio nel rispetto delle disposizioni previste in materia dai D. Lgs. 117/2017 e 105/ 2018.

Articolo 24

Firma e rappresentanza sociale

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente o, in caso di suo impedimento ad altro membro del Consiglio appositamente delegato dal Consiglio stesso.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 25

L'organo di controllo è nominato qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile, iscritto al relativo registro, che vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto del principio di buona amministrazione.

La nomina e la revoca del predetto organo sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria.

TITOLO VII - SCIoglimento

Articolo 26

La delibera di scioglimento dell'*Associazione* deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei presenti all'Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione stabilita dalla legge ad altri enti del terzo settore, come previsto dall'art.9 del D. Lgs.117/2017.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Al decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

In caso di carenza di previsioni legislative deciderà l'Assemblea Ordinaria, a maggioranza assoluta dei partecipanti.

ASSOCIAZIONE CULTURALE FRATELLANZA ARTIGIANA TERAMO APS

Via del Baluardo 65 64100 Teramo TEL: 0861248834

SITO: www.smsfratellanzateramo@virgilio.it

EMAIL: sms.fratellanzateramo@virgilio.it

PEC: smsfratellanzaartigianateramo@legalmail.it

C.F. 92040780676 P. IVA: IT01919460673